

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	927
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	927
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4254)	928
PRESIDENTE	928, 929, 930
AMENDOLA PIETRO	929
CAVALLARO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	928, 929
COTTONE	929, 930
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	930
GUARRA	929
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle strade (3710)	930
PRESIDENTE	930
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952);	

PAG.

PUCCI EMILIO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242);

MAZZONI ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1377) 930

PRESIDENTE 930, 931
TODROS 932
TOZZI CONDIVI 931

La seduta comincia alle 9,45.

DEGAN, *Segretario ff.*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato.*)

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Ripamonti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna senza voto deliberativo, il deputato Tozzi Condivi.

Discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4254, concernente: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Cavallaro Francesco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO FRANCESCO. *Relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho avuto già altre volte l'occasione di ricordare in questa sede i lavori della Commissione presieduta dall'onorevole Giovanni Persico, le cui conclusioni stanno alla origine dei vari stanziamenti per l'ammodernamento, il risanamento, l'adattamento degli edifici penitenziari ed ovviamente anche per le nuove costruzioni. La Commissione fu nominata nel 1948 col compito di condurre una specifica indagine sulle precarie condizioni dell'edilizia penitenziaria nel nostro Paese e presentò le sue conclusioni al Parlamento nel dicembre 1950, con le quali dimostrava la necessità di un finanziamento di 60 miliardi, per adeguare le strutture edilizie degli istituti penitenziari alle esigenze moderne.

A parziale esecuzione della richiesta della Commissione venne stanziato con la legge 24 luglio 1959, n. 622, la somma di lire 12 miliardi.

Tale stanziamento venne destinato con decreti del Ministro di grazia e giustizia all'esecuzione di opere dirette sia al risanamento ed all'adattamento di numerosi istituti preesistenti, sia alla costruzione di nuovi istituti penitenziari.

L'aumento dei prezzi nel corso della esecuzione delle opere ha imposta la riduzione del previsto programma di opere da eseguire.

Sono rimaste incompiute le opere relative all'adattamento delle vecchie carceri giudiziarie di Messina, Napoli, Novara, Nuoro, Cuneo e Cosenza.

Sono state altresì sospese le opere relative all'ammodernamento degli istituti minorili di Castiglione delle Stiviere, di Lecce, di Genova-Pontedecimo, di Reggio Calabria, di Bari, di Torino, di Firenze.

Degli edifici di nuova costruzione sono rimaste da completare le carceri giudiziarie di Roma-Rebibbia, di Chieti, di Isernia, di Avellino, di Trani, di Palmi, di Foggia, di Padova, di Salerno, nonché gli istituti di rieducazione per minorenni di Napoli e di Messina e la casa penale di Carinola.

Sono rimasti ancora da iniziare le carceri giudiziarie di Verona, Catanzaro, Taranto, Livorno, Biella e Crotone, il centro clinico di Roma-Rebibbia, la casa per minorati psichici di Roma-Rebibbia e l'Istituto minorile di Catania.

Tali opere richiedono un rilevante impegno finanziario. Il disegno di legge in esame dispone che il finanziamento di cui all'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, sia integrato da un altro finanziamento di 7 miliardi, che consenta di attuare una seconda fase di esecuzione del programma di risanamento dell'edilizia penitenziaria.

Il disegno di legge in esame, analogamente a quanto dispone la legge 24 luglio 1959, n. 622, stabilisce che la scelta del programma dei lavori da attuare, nonché l'ordine di precedenza fra essi saranno approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dei lavori pubblici.

Lo stanziamento dei 7 miliardi così come è distribuito negli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970, è compreso nella previsione del programma quinquennale di sviluppo economico per l'edilizia penitenziaria.

La necessità e l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, non hanno certo bisogno di essere dimostrati. Basta pensare allo stato pietoso dei nostri istituti di pena, situati spesso in vecchi castelli o palazzi medioevali, più o meno adattati; basta pensare alle condizioni insalubri ed inumane in cui sono costretti a vivere i detenuti, condizioni che costituiscono un vero e proprio aggravamento di pena non previsto da alcuna legge. A ciò si aggiunge che le costruzioni interrotte per mancanza di fondi sono sottoposti al deterioramento delle intemperie e dell'usura del tempo.

Credo pertanto che sia superflua ogni insistenza del relatore sulla necessità e sull'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Relatore, per avere illustrato con tanta precisione il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GUARRA. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. È in corso in Italia una polemica, posta ultimamente in ri-

salto anche da un intervento dell'onorevole Giovanni Leone, sulla necessità dell'ammmodernamento delle nostre case di pena. Come anche l'onorevole Relatore ha posto in rilievo, infatti, in quasi tutte le città italiane le carceri trovano sistemazione in vecchissimi edifici. Se c'è una critica da muovere al disegno di legge, in riferimento alla risoluzione generale del problema, è solo per l'assoluta insufficienza dello stanziamento previsto per risolvere questa drammatica questione. E ciò deriva dalla percentuale oltremodo bassa degli stanziamenti riservati sul bilancio dello Stato al Ministero dei lavori pubblici. Già più volte ho dovuto lamentare questa situazione e la percentuale di spesa veramente irrilevante, con la quale si deve far fronte a necessità insopprimibili e di una notevole dimensione.

Devo però su questo disegno di legge avanzare una osservazione che attiene ad una polemica attuale; anzi, più che ad una polemica, ad un rilievo di carattere giuridico-costituzionale, già sollevato ultimamente dalla Corte dei conti con l'invio alla Corte costituzionale di un provvedimento di legge che pure riguardava il dicastero dei lavori pubblici. Anche in quest'ultimo caso vi era uno stanziamento differito negli anni e per la copertura della spesa si provvedeva soltanto per l'esercizio finanziario in corso, rinviandosi per gli anni successivi agli stanziamenti di bilancio. La Corte dei conti ha avanzato in proposito rilievo di incostituzionalità, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, su tale sistema di copertura della spesa. Non so pertanto — ed è questo l'interrogativo che pongo agli onorevoli colleghi — se anche il disegno di legge oggi al nostro esame non possa andare incontro ad un altro rilievo di incostituzionalità da parte della Corte dei conti, dato che prevede un analogo sistema per la copertura della spesa.

COTTONE. Il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge, ma desidero fare un'osservazione. Il Relatore ha rilevato che i sette miliardi stanziati con il presente provvedimento serviranno per lo più per il completamento e l'adattamento di edifici destinati a istituti di prevenzione e di pena. Ciò avviene, a nostro giudizio, in quanto la politica economica e finanziaria del Governo, sostanzialmente errata, non riesce a frenare la continua erosione del potere d'acquisto della moneta. Il Relatore ha parlato di aumento dei costi. Noi diciamo in maniera più chiara che è l'inflazione costante che si verifica nel nostro Paese a non permettere mai di realiz-

zare le opere con le somme stanziare, soprattutto poi se queste hanno una prospettiva pluriennale. Cosicché, pur essendo favorevole al disegno di legge, mi domando quale valore in termini reali avranno in quell'epoca i due miliardi stanziati con questo provvedimento per il 1970 per realizzare le opere contemplate nel presente disegno di legge, se il Governo non riuscirà a svolgere una politica economica e finanziaria sana, che possa finalmente porre un freno alla costante inflazione.

Con questo interrogativo, ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge, salvo a riprendere questa nostra polemica in sede di discussione del bilancio per la parte che ci competerà di esaminare.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei sapere se con lo stanziamento di questi sette miliardi di lire sarà possibile far fronte a tutta la spesa occorrente per tutte le carceri elencate dal Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Ho già detto che con la legge n. 622 del 1959 erano stati stanziati dodici miliardi per eseguire un lungo elenco di lavori, di cui per brevità non ho dato lettura. Tale somma venne stanziata in parte per il completamento e l'adattamento di strutture preesistenti, in parte per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e di pena, in parte il completamento di istituti penitenziari di cui era stata iniziata la costruzione. Mi sono limitato a elencare rapidamente i lavori compresi in quell'elenco ma che sono rimasti incompleti. Con questo nuovo stanziamento si provvederà al completamento delle opere non compiute col primo stanziamento. Opere che ho precedentemente elencate.

Per quanto riguarda il quesito posto dall'onorevole Guarra, si tratta di una questione di carattere generale, che certamente non possiamo risolvere in questa sede. Comunque lo stanziamento dei sette miliardi, così come è suddiviso negli esercizi finanziari 1967, 1968, 1969 e 1970 è compreso nella previsione per l'edilizia penitenziaria contenute nel programma quinquennale di sviluppo economico.

La stessa cosa devo dire all'onorevole Cottone. Egli si chiede se lo stanziamento sarà sufficiente data l'inflazione in corso. Io ritengo che intanto si debba approvare questo disegno di legge. Noi dobbiamo pensare a disporre il finanziamento, il Governo penserà a frenare l'inflazione. E io ritengo che ci penserà.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma insomma, dov'è quest'inflazione?

COTTONE. L'inflazione non è una mia congettura o l'espressione del mio pessimismo. È la realtà. Dal 1961 a oggi la nostra moneta ha perduto più del 30 per cento del suo valore.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È merito del Governo aver contenuto il fenomeno inflazionistico che poteva assumere ben altra dimensione, data la fase di sviluppo del nostro Paese. Del resto, quali Paesi del mondo non accusano fenomeni di questo tipo, al momento attuale?

Ad ogni modo, ho poco da aggiungere a quanto detto dal Relatore. Ritengo anch'io, che lo stanziamento recato dal disegno di legge sia insufficiente rispetto alle necessità accertate dalla commissione presieduta dall'onorevole Persico, ma purtroppo le attuali disponibilità finanziarie non hanno consentito di poter mettere a disposizione uno stanziamento maggiore di questo, che evidentemente sarà destinati a completare le opere iniziate per renderle funzionali.

Per quanto riguarda il rilievo mosso dall'onorevole Guarra, anche questo problema ha formato oggetto di particolare interesse sia presso il ministero del tesoro, sia presso il ministero di grazia e giustizia e sia presso il ministero dei lavori pubblici. Per altro questa spesa è indicata nelle previsioni del piano quinquennale, e si ritiene che questo sia un elemento per poter superare l'ostacolo. D'altra parte, sentiremo in proposito il parere della V Commissione bilancio; da parte nostra, non possiamo che insistere sull'urgenza del provvedimento, di cui raccomando l'approvazione alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per il suo intervento.

Non essendoci ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione, l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Composizione del consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle strade (3710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3710, concernente: « Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle strade ».

Il Relatore onorevole Achilli, nel comunicarmi di non potere intervenire alla odierna

seduta della Commissione, ha chiesto un breve rinvio dell'esame del disegno di legge, al quale si propone di presentare alcuni emendamenti.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Pucci Emilio: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242); Mazzoni ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2952, concernente: « Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze »; della proposta di legge n. 1242, d'iniziativa del deputato Pucci Emilio, concernente: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità »; e della proposta di legge n. 1577, d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Guidi, Coccia, Galluzzi, Maschiella, Vestri e Antonini, concernente: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 ».

Questi provvedimenti di legge sono stati più volte posti al nostro esame e si è già svolta la discussione generale, ma non si è passati ancora all'esame degli articoli.

Nel frattempo è intervenuta la presentazione del consuntivo del bilancio dello Stato per il 1965 ed è venuto perciò meno lo stanziamento di 350 milioni di lire iscritto nel fondo globale relativo a quell'esercizio finanziario per la copertura della spesa prevista dal disegno di legge. Abbiamo chiesto pertanto un nuovo parere alla Commissione bilancio circa la validità delle indicazioni relative alla copertura della spesa prevista dal disegno e dalle proposte di legge. Nel frattempo è stato presentato al Parlamento lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968, il quale reca nel fondo globale uno stanziamento di 500 milioni, ossia 150 milioni in più di quanto era iscritto nel bilancio del 1965 per far fronte a quell'onere finanziario. Tali stanziamenti peraltro sono destinati a far fronte anche alle necessità derivanti dai danni provocati dai terremoti in alcuni comuni delle Marche.

A questo riguardo l'onorevole Relatore ed altri onorevoli colleghi hanno predisposto emendamenti tendenti ad ampliare la portata del provvedimento anche ai suddetti comuni delle Marche. Poiché si tratta di emendamenti che comportano delle conseguenze finanziarie, è però necessario che essi siano esaminati dalla V Commissione prima di essere posti in votazione.

TOZZI CONDIVI. La ringrazio, onorevole Presidente, della precisa messa a punto della questione. Ho infatti presentato alcuni emendamenti in favore dei terremotati delle Marche. In passato erano già stati disposti stanziamenti per far fronte ai danni causati da movimenti sismici nella regione marchigiana. Lo Stato aveva stanziato una determinata somma, gli organi dello Stato erano stati autorizzati alla spesa, gli interessati avevano presentato le relative domande ma, alla fine, era stato loro detto che i fondi stanziati erano esauriti. Ora il Ministero dei lavori pubblici, sia pure parzialmente, ha ritenuto giusto di venire incontro alle esigenze dei terremotati marchigiani con lo stanziamento suppletivo di 150 milioni a cui ella, onorevole Presidente, ha accennato.

Questa cifra è però chiaramente insufficiente e ho perciò presentato un emendamento con il quale si stabilisce l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanzia-

rio 1968 di lire 200 milioni in favore dei terremotati della regione marchigiana.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che il disegno di legge prevedeva due stanziamenti di 350 milioni di lire ciascuno, ossia complessivamente di 700 milioni per gli anni finanziari 1965 e 1966. Essendo divenuto inutilizzabile lo stanziamento iscritto nel fondo globale per l'esercizio 1965, rimangono ora i 350 milioni di lire stanziati per l'esercizio 1966 e i 500 milioni di lire da stanziare per l'esercizio 1968. La somma disponibile è perciò ora di 850 milioni di lire, anziché di 700 milioni. Ciò significa che il provvedimento deve essere modificato in modo da utilizzare tale maggiore stanziamento.

Dò lettura degli emendamenti presentati al disegno di legge.

L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto di aggiungere dopo l'articolo 2 del disegno di legge il seguente articolo 2-bis:

« Sono stanziati 200 milioni per opere eseguite o da eseguire con l'autorizzazione dei competenti uffici del Genio civile ai sensi dell'articolo 1, lettera d) del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 516, per il ripristino di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi il 3 ottobre 1943, il 5 settembre 1960 e il 1° settembre 1951 nei comuni delle Marche determinati coi decreti interministeriali emanati in applicazione del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 516 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188 e 27 febbraio 1958, n. 141.

I contributi previsti per il ripristino dei fabbricati rurali non possono essere concessi qualora si sia già provveduto ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Il Relatore Nannini ha proposto di sostituire l'articolo 3 del disegno di legge con i seguenti:

ART. 3.

Per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge, oltre alla utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge 3 gennaio 1963, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 650 milioni da iscriversi in ragione di 350 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La somma di lire 350 milioni a carico dell'esercizio 1967 sarà così ripartita:

lire 250 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

La somma di lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1968 sarà così ripartita:

lire 200 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nella provincia di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

ART. 4.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1967 ed a quello di 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 si provvede con corrispondente riduzione dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1966 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TODROS. Sarebbe opportuno che la ripartizione dei fondi stanziati venga fatta, dato che certamente il Ministero avrà i dati relativi ai danni subiti, in base agli effettivi bisogni e non già unicamente secondo criteri campanilistici.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta, in attesa del parere della V Commissione cui saranno trasmessi gli emendamenti presentati, e sui quali ritengo debba ritenersi acquisito l'assenso unanime della Commissione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO